

REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. _____ del

ART.1 ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE PER LO SPORT

In attuazione di quanto stabilito dallo Statuto, il Comune di Forte dei Marmi favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi.

Il Comune di Forte dei Marmi riconosce la funzione sociale dello sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.

Secondo questi principi è istituita pertanto la Consulta Comunale dello Sport

La Consulta Comunale dello Sport riconosce come essenziale la libertà organizzativa delle associazioni presenti sul territorio e si propone di valorizzarne le espressioni associative, operando al fine di garantire loro il sostegno del Comune.

La Consulta Comunale dello Sport contribuisce alla determinazione delle politiche sportive e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri nel pieno rispetto della differenziazione dei ruoli che assegna unicamente al Consiglio Comunale la funzione d'indirizzo e programmazione.

La Consulta Comunale dello Sport ha sede presso l'Ufficio Sport che garantisce le funzioni di segreteria della Consulta.

La Consulta Comunale dello Sport resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e in ogni caso in regime di *prorogatio* fino alla costituzione della nuova.

ART. 2 - FINALITÀ

La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo, di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'Amministrazione Comunale ed il mondo dello Sport cittadino ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, di persone con disabilità, della terza età per agevolarne l'integrazione sociale;
- favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e mondo della scuola e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport;
- promuovere ogni tipo di iniziativa volto a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
- promuovere e sollecitare iniziative ed interventi volti a garantire la sicurezza degli impianti sportivi;
- recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti alla loro risoluzione;
- proporre iniziative atte ad incrementare ogni forma di pratica sportiva, con particolare riguardo a quella giovanile e dilettantistica, anche attraverso contatti con i Comuni limitrofi per favorire e coordinare un'eventuale programmazione sportiva a livello intercomunale;
- esprimere - nel rispetto della normativa vigente - un parere preventivo non vincolante circa i criteri e le modalità da adottarsi per l'assegnazione degli impianti e sulle tariffe degli stessi;
- suggerire proposte da sottoporre all'esame dell'Amministrazione sulla base degli indirizzi generali forniti dal Consiglio Comunale sulle tematiche di carattere sportivo;

- promuovere dibattiti, conferenze, tavole rotonde su temi e fatti di carattere sportivo di interesse locale e generale intensificando i rapporti con la stampa sportiva e con i media;
- promuovere le manifestazioni sportive di interesse locale, Provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale;
- collaborare con i vari sodalizi sportivi per la buona riuscita di manifestazioni sportive da loro organizzate;
- promuovere proposte formative e culturali, anche in collaborazione con gli Organismi Centrali (es. CONI) indirizzate in particolare ad allenatori e dirigenti sportivi per qualificare gli interventi educativi e tecnici, soprattutto quelli rivolti ai settori giovanili.

ART. 3 -ORGANI DELLA CONSULTA

Costituiscono gli Organi della Consulta Comunale dello Sport:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo.

La partecipazione agli Organi è a titolo gratuito.

ART. 4 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da:

- a. un rappresentante (presidente o suo delegato) per ogni Società/Associazione sportiva operante nel territorio di Forte dei Marmi con un'attività sportiva espletata in modo continuativo a livello agonistico, formativo o amatoriale e che sia iscritta all'Albo delle Associazioni del Comune di Forte dei Marmi.
- b. un rappresentante per ogni istituzione scolastica statale o non statale presente sul territorio;

Ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) dovrà comunicare all'Ufficio Sport, nel termine che verrà comunicato, la propria volontà di aderire alla Consulta ed il nominativo del proprio rappresentante in seno all'Assemblea.

Analogamente i soggetti di cui alla lettera b) dovranno comunicare il nominativo del proprio rappresentante all'interno dell'Assemblea.

Nella prima seduta i componenti dell'Assemblea eleggono il Presidente e il Vicepresidente, designandoli fra i componenti stessi, con scrutinio segreto.

Potranno essere successivamente ammesse a far parte della Consulta e quindi nominare un proprio rappresentante nell'Assemblea associazioni di nuova costituzione comunque in possesso dei requisiti richiesti, oltre a quelle associazioni che non abbiamo aderito all'atto della costituzione della Consulta.

Nessuno può essere designato a rappresentare più d'uno dei soggetti presenti nella Consulta.

Ogni organismo membro dell'Assemblea può revocare e sostituire in ogni momento il proprio rappresentante, dandone tempestiva comunicazione scritta all'Ufficio Sport.

Le dimissioni dei componenti dell'Assemblea diventano irrevocabili al momento della presentazione delle stesse all'Ufficio Sport del Comune.

Le Associazioni che cessano di svolgere la propria attività nel territorio comunale decadono automaticamente dalla partecipazione alla Consulta.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea, esclusivamente a titolo consultivo e senza diritto di voto, specialisti della problematica da trattare che operino in modo continuativo in organismi Federali e/o Enti di promozione sportiva e comunque sotto l'egida del CONI.

Possano essere altresì invitati , senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore/Consigliere delegato allo Sport.

ART. 6 – COMITATO ESECUTIVO

Al fine di snellire e supportare le attività proprie dell'Assemblea nell'esercizio dei compiti propositivi e consultivi, è prevista la nomina con provvedimento del Sindaco di un Comitato Esecutivo così composto:

- a. il Sindaco, che ne fa parte di diritto o suo delegato;
 - n.4 rappresentanti esterni al Consiglio Comunale, non facenti parte dei Consigli direttivi delle Associazioni/società aderenti alla Consulta , che abbiano esperienza a diverso titolo nell'ambito dello sport, nominati dal Sindaco in rappresentanza della maggioranza
 - n.2 rappresentanti esterni al Consiglio Comunale, non facenti parte dei Consigli direttivi delle Associazioni/società aderenti alla Consulta , che abbiano esperienza a diverso titolo nell'ambito dello sport, nominati dal Sindaco su indicazione dei Gruppi Consilari di minoranza
 - un rappresentante designato dalle Istituzioni Scolastiche statali e non statali presenti sul territorio;
 - il Presidente dell'Assemblea della Consulta
 - n.3 rappresentanti delle Società/Associazioni sportive eletti dai e tra i rappresentati delle Società/Associazioni presenti nell'Assemblea , attraverso elezioni a scrutinio segreto, da svolgersi dopo l'elezione del Presidente , sulla base di libere candidature e con la possibilità di esprimere un massimo di 3 preferenze
- b.

Non può verificarsi che siano presenti nell'Esecutivo più di due rappresentanti di Associazioni/Società monosportive collegate alla medesima disciplina.

In caso di dimissioni di un consigliere eletto dalle Associazioni Sportive, si provvederà alla sua surroga con il primo dei non eletti; qualora esistessero candidati eletti con parità di voti, si passerà al ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero di preferenze.

Il Presidente dell'Assemblea presiede anche l'Esecutivo.

ART. 7 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea :

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente, nonché i 3 rappresentanti nel Comitato Esecutivo
- b) esamina e suggerisce eventuali modifiche e proposte per l'attività annuale predisposta del Comune;
- c) sensibilizza le forze economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
- d) formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, promozione dell'associazionismo sportivo, promozione attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- e) collabora con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventi e manifestazioni sportivi;
- f) propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini;
- g) rafforza i rapporti con il mondo della scuola, di qualunque ordine e grado e con il mondo della terza età, promuovendo iniziative che diffondono l'educazione sportiva e la cultura della motricità.

ART. 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E DELL'ESECUTIVO - SEGRETERIA

1.L'Assemblea è convocata dal Presidente in concomitanza della programmazione annuale delle iniziative e delle manifestazioni sportive con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

2.L'Assemblea e l'Esecutivo si riuniscono di norma su iniziativa del Presidente e anche su richiesta del Sindaco o dell'Assessore allo Sport o del Consigliere delegato allo Sport o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

3.La convocazione deve essere inviata con 7 giorni di preavviso, con comunicazione scritta, tramite lettera o email, recante l'indicazione del luogo e della data della riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'Ufficio Sport provvede ad inviare le convocazioni. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata dal Presidente almeno 24 ore prima della data prevista. Nello stesso termine potrà essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.

4.I rappresentanti di altre associazioni possono partecipare all'Assemblea o al Comitato Esecutivo su specifico invito del Presidente, in accordo con il Comune e solo se abbiano uno specifico interesse sull'argomento in discussione.

5.Le funzioni di segreteria dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo sono svolte dall'Ufficio Sport.

6.Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nella seduta successiva: copia dello stesso viene inviata a tutti i componenti, presenti ed assenti.

ART. 9 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E DEL COMITATO ESECUTIVO

1. L'Assemblea e il Comitato Esecutivo, presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci, sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in prima convocazione e 1/3 dei componenti in seconda convocazione che dovrà essere prevista in orario diverso. Vengono discussi e votati gli argomenti posti all'ordine del giorno. Spetta al Presidente stabilire se gli argomenti inseriti nelle "Varie" vadano messi a votazione o siano da rimandare a seduta successiva.
2. Il Presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
3. L'Assemblea ed il Comitato Esecutivo esprimono i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Non è ammesso il voto per delega.
5. Il Comitato Esecutivo predispone annualmente una relazione iniziale ed una conclusiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, tale relazione verrà inviata all'Amministrazione Comunale

ART. 10 – DECADENZA E DIMISSIONI

I membri dell'Assemblea sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 3 (tre) assenze ingiustificate o per incompatibilità di cui al successivo art. 11.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti nominati dallo stesso Ente/Società/Associazione cui apparteneva il membro dimissionario o decaduto.

In caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro appartenente al proprio Ente/Società/Associazione previa comunicazione scritta al Presidente della Consulta.

ART. 11 - INCOMPATIBILITÀ

Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano stati puniti dalla giustizia ordinaria e/o sportiva con sentenza/provvedimento divenuto esecutivo.

ART. 12 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano le leggi e i principi generali dell'ordinamento giuridico.